



REPUBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE PENALE

manuscripto

10834 - 26

Composta da

Luca Ramacci

- Presidente -

Sent. n. 1738 sez.

Antonella Di Stasi

U.P. - 27/11/2025

Emanuela Gai

R.G.N. 26483/2025

Silvia Badas

Fabio Zunica

- Relatore -

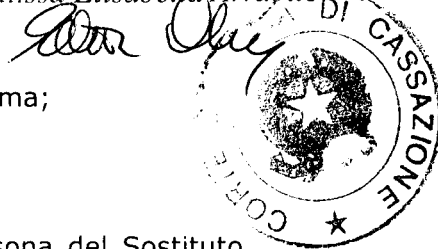
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In caso di diffusione del
presente provvedimento
originale e la generalità o
gli atti dei suoi effetti,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ di disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO

Dott.ssa Elisabetta Arrabito



sul ricorso proposto da

██████████ nato a ████████ il ████████

avverso la sentenza del 21.11.2024 della Corte di appello di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;

lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Stefano Tocci, che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, stante l'insussistenza della circostanza aggravante ex art. 61 n. 11 *quinquies* cod. pen.;

lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato ██████████, difensore della parte civile, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del grado.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2024, la Corte di appello di Roma confermava la decisione del 16 giugno 2020, con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato [REDACTED] alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione, in quanto ritenuto colpevole dei delitti ex art. 572 cod. pen. (capo A), 609 *bis* cod. pen. (capo B) e 582-585 cod. pen. (capo C); fatti commessi in [REDACTED] in un arco temporale compreso tra il 2017 e il 25 novembre 2018 (con condotta perdurante quanto ai capi A e B), in danno della moglie [REDACTED] in favore della quale veniva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, da liquidare in separata sede.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello capitolina, [REDACTED] tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.

Con il primo, la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato rispetto al reato di violenza sessuale di cui al capo B, non avendo i giudici di secondo grado fornito risposta alle censure difensive in punto di attendibilità della persona offesa, il cui racconto sarebbe rimasto privo di adeguati riscontri diretti, essendo in ogni caso anomalo che l'imputato, tacciato di assoluta indifferenza nei confronti della moglie, all'improvviso abbia esternato nei confronti di costei un interesse sessuale morboso. Le critiche difensive investono inoltre il giudizio sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinqües* cod. pen., rilevandosi in proposito che i figli non hanno assolutamente percepito né potuto percepire alcuna violenza in danno della madre, la quale ha chiarito del resto di non aver mai voluto svegliare i figli. Su tale aspetto, nonostante l'espressa censura sollevata nell'atto di appello, la Corte territoriale sarebbe rimasta silente.

Con il secondo motivo, si contesta, sempre rispetto al capo B, il computo dell'aumento per la continuazione interna, rilevandosi che tra gli episodi contestati è inserito anche quello del 25 novembre 2018, che al più potrebbe costituire un tentativo, incidendo ciò sul segmento di pena da aggiungere, ravvisandosi sul punto un deficit motivazionale, non avendo la Corte di appello né indicato quale fosse l'episodio più grave, né specificato l'entità dei singoli aumenti di pena.

3. L'11 novembre 2025 l'avvocato [REDACTED], difensore della parte civile, ha trasmesso conclusioni scritte, con cui ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso e di condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato.

1. Iniziando dal primo motivo, ritiene innanzitutto il Collegio che il giudizio di attendibilità della persona offesa e la conseguente affermazione della colpevolezza dell'imputato non presentano vizi di legittimità rilevabili in questa sede.

Deve infatti osservarsi che le due conformi sentenze di merito, le cui argomentazioni sono destinate a integrarsi reciprocamente per formare un apparato motivazionale unitario, hanno operato un'attenta disamina del materiale probatorio acquisito, valorizzando in particolare le dichiarazioni rese in sede dibattimentale da [REDACTED] costei, dopo aver premesso di essere stata sposata per 23 anni con [REDACTED] ha riferito che il marito, a partire dal 2017, ha iniziato ad assumere nei confronti di lei un atteggiamento sempre più prevaricante, apostrofandola spesso con epiteti ingiuriosi e volgari, e talora minacciandola anche di ucciderla nel caso in cui ella avesse voluto separarsi.

In tale contesto di sopraffazioni, si verificava spesso che il coniuge, sebbene lui e la moglie dormissero separati (lei con le figlie nel letto matrimoniale, lui da solo nella cameretta delle bambine), si infilava nel letto matrimoniale e la costringeva a subire rapporti sessuali, anche in presenza delle figlie dormienti o in dormiveglia, tenendola ferma per le braccia e per le gambe, provocandole dei lividi: a tali rapporti ella cercava di resistere divincolandosi, ma poi si sottometteva, sia perché costretta dalle minacce di morte, sia perché preoccupata di svegliare le figlie.

1.1. Orbene, all'esito di una disamina esauriente dell'intero compendio probatorio, la narrazione di [REDACTED] è stata ritenuta ragionevolmente credibile dai giudici di merito, i quali hanno rimarcato la precisione e la linearità delle dichiarazioni della persona offesa, il cui racconto, oltre a risultare scevro da intenti calunniosi e privo di incongruenze, ha in ogni caso trovato significative conferme nelle convergenti dichiarazioni di [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente sorella e cugina della vittima, mentre alcun serio elemento di smentita è stato ravvisato rispetto ai contributi dichiarativi provenienti dalla difesa.

1.2. In definitiva, in quanto fondata su argomentazioni razionali e coerenti con le fonti dimostrative acquisite, correttamente intese nel loro reale significato e correlate tra loro in maniera non illogica, la valutazione sulla credibilità della persona offesa si sottrae alle censure difensive, con le quali si sollecita sostanzialmente, peraltro in termini generici, una diversa (e parziale) lettura del materiale probatorio, operazione questa non consentita in questa sede, dovendosi richiamare la costante affermazione della giurisprudenza di questa Corte (cfr. *ex plurimis* Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), secondo cui, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi

parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito. Non sono infatti deducibili innanzi a questa Corte censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua contraddittorietà e dalla sua illogicità ove non manifesta su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr. Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747). È stato altresì precisato (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, Rv. 281647 – 04 e Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Rv. 270519), che il principio dell' "*oltre ragionevole dubbio*", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata, come è appunto avvenuto nel caso di specie, incontrovertibilmente esclusa.

Di qui l'infondatezza delle censure in punto di responsabilità.

2. Parimenti immune da censure è il trattamento sanzionatorio.

In primo luogo, non sono meritevoli di accoglimento le doglianze riferite all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 *quinquies* cod. pen.

Secondo tale norma, introdotta dalla legge n. 119 del 2013, che ha convertito il decreto legge n. 93 del 2013 (e in parte modificata dalla legge n. 69 del 2019), aggrava il reato "l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza".

Orbene, circa il significato da attribuire al concetto di "presenza", questa Corte ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 46236 del 05/06/2024, Rv. 287203) che, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-*quinquies*, cod. pen., volta a tutelare soggetti il cui sviluppo psico-fisico è in piena formazione, la prescritta "presenza" del minore alla commissione del fatto postula la sola percezione visiva o auditiva di quanto accaduto da parte del predetto, indipendentemente dalla sua età, dal grado di maturazione psico-fisica raggiunto o dalla capacità di registrare e interiorizzare gli eventi delittuosi, ciò in quanto il concetto di percezione coinvolge tutte le componenti sensoriali attraverso cui un individuo è in grado di assimilare l'evento di cui è stato partecipe.

È stato dunque precisato in tal senso (cfr. Sez. 3, n. 18097 del 15/11/2019, dep. 2020, Rv. 280037 e Sez. 6, n. 55833 del 18/10/2017, Rv. 271670) che, ai fini della sussistenza dell'aggravante in esame, non è necessario che il minore, esposto alla percezione della condotta illecita, abbia la maturità psico-fisica necessaria per comprendere la portata offensiva o lesiva degli atti commessi in sua presenza. Ciò posto, premesso che nel caso di specie le violenze sessuali sono avvenute nel letto matrimoniale dove erano presenti anche i figli minori della coppia, dormienti o in dormiveglia, deve ritenersi comunque configurabile la contestata aggravante. Ed invero, sul piano letterale, deve innanzitutto osservarsi che il legislatore parla solo di "presenza", senza specificare che debba trattarsi di presenza vigile, il che si spiega alla luce della *ratio* sottesa alla norma in esame, che, come ben illustrato nel precedente sopra richiamato (Sez. 3, n. 46236 del 05/06/2024, Rv. 287203), è quella di sanzionare in maniera più severa delle azioni illecite che possono avere ricadute all'interno del percorso evolutivo di soggetti la cui formazione è in fieri. In questa prospettiva, il fatto che il minore in presenza del quale siano compiute determinate condotte illecite sia sveglio oppure no appare irrilevante, posto che la condizione del sonno, di per sé transitoria, è suscettibile di interrompersi al cospetto di azioni e movimenti esterni, talora anche lievi, non potendosi peraltro escludere affatto che, in alcune fasi del sonno o comunque nella condizione di dormiveglia, possa essere percepito ciò che accade nella realtà circostante, con conseguenti ripercussioni negative nella sfera emotiva e cognitiva del minore. E dunque se la finalità dell'aggravante in esame è quella di proteggere la serenità psico-fisica del minore, non può non concludersi che la circostanza *de qua* debba trovare applicazione anche quando, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, il fatto sia stato commesso in presenza di minori dormienti o in dormiveglia, qualora ovviamente vi sia contiguità spazio-temporale tra la condotta illecita e la presenza del minore, come senz'altro avvenuto nel caso di specie, nel quale le costrizioni sessuali sono state consumate nel letto matrimoniale in cui si trovavano le figlie dell'imputato e della vittima.

2.1. Parimenti destituita di fondamento è la censura concernente l'aumento per la continuazione interna al reato di violenza sessuale di cui al capo B.

Al riguardo la Corte territoriale (pagina 8 della sentenza impugnata) ha infatti dichiarato di condividere il ragionamento del Tribunale che, partendo da una pena corrispondente al minimo edittale, ha applicato per la continuazione interna al più grave reato di cui all'art. 609 *bis* cod. pen. un aumento di pena contenuto, pari a due mesi di reclusione, in ragione dell'impossibilità di determinare con esattezza il numero dei diversi episodi di violenza sessuale subiti e descritti dalla [REDACTED]. A fronte di tale ragionevole impostazione, invero tutt'altro che sfavorevole all'imputato, le censure difensive non possono pertanto trovare accoglimento.

3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di [REDACTED] deve essere rigettato, con conseguente onere del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di provvedere al pagamento delle spese processuali, nonché di provvedere altresì, nei termini di cui al dispositivo, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

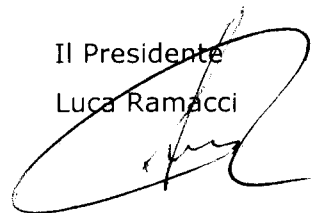
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 27.11.2025

Il consigliere estensore
Fabio Zunica
Fabio Zunica

Il Presidente
Luca Ramacci



In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Depositata in Cancelleria

Il Presidente

Oggi. 23 MAR. 2026



IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa *Enrica Arrabito*

